



AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

AS948 - COMUNE DI ROMA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Roma, 17 maggio 2012

Sindaco del Comune di Roma

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 9 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 2871, intende esprimere alcune osservazioni relativamente alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 403 del 14 dicembre 2011, in materia di modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso nel territorio di Roma Capitale e nelle zone "ztl" di veicoli adibiti al noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni.

L'Autorità intende ribadire in questa sede alcuni principi già espressi in relazione alle limitazioni all'accesso ad un territorio diverso da quello del Comune che ha autorizzato l'impresa di noleggio con conducente², in quanto misure che violano le regole di piena ed effettiva concorrenza in un mercato regolamentato, avendo l'effetto di limitare sensibilmente ed ingiustificatamente la possibilità di accesso all'area territoriale del Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione.

In particolare, si sottolinea come determinati obblighi e adempimenti burocratici, cui risultano sottoposti operatori *ncc* autorizzati da Comuni diversi da Roma, non appaiono immediatamente connessi né alla verifica dell'abilitazione del conducente, necessaria ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio, né ad un adeguato accertamento del rispetto delle regole in materia di sicurezza stradale, potendo al contrario costituire barriere amministrative all'accesso al mercato.

In tal senso, va osservato che, la consegna preventiva all'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità della documentazione prevista dalla deliberazione n. 403/2011 della Giunta Capitolina ai punti c), e), f) e g) si sostanzia in un complesso di adempimenti sproporzionati e discriminatori rispetto agli *ncc* autorizzati dal Comune di Roma, del tutto slegati da un corretto esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Detta sproporzione risulta ancora più evidente se si considera che gli adempimenti di cui alla delibera in questione, rispetto a quelli già previsti nelle deliberazioni del Comune di Roma ed oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo³, riguardano non solo l'accesso alla zona "ztl" (come nelle deliberazioni passate), ma anche l'accesso all'intero territorio comunale.

Anche l'imposizione del versamento di un importo, pari a 89,24 euro, a titolo di istruttoria per la verifica della documentazione consegnata all'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità introduce un ulteriore elemento idoneo ad accentuare la portata discriminatoria delle misure contenute nella delibera citata.

La lettura del testo della deliberazione in questione sembra, peraltro, confermare una maggiore sensibilità al numero degli operatori piuttosto che alla tutela della sicurezza, laddove è rilevato, in premessa, che la regolamentazione dell'accesso al territorio di Roma Capitale per il servizio di noleggio con conducente “è particolarmente necessaria anche per l'elevato numero di operatori in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni che quotidianamente si recano all'interno del territorio del Comune di Roma”⁴.

L'introduzione di barriere amministrative quali quelle previste nella deliberazione oggetto di segnalazione risulta, inoltre, particolarmente restrittiva nella misura in cui, oltre ad alterare il confronto competitivo tra operatori di *ncc*, finisce anche per ridurre la pressione concorrenziale che gli operatori *ncc* possono esercitare nei confronti dei conducenti dei taxi in un contesto urbano contraddistinto da un'elevata densità di traffico.

L'Autorità auspica, pertanto, che l'Ente in indirizzo ponga in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali, a partire dalla revoca della deliberazione sopra citata.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ Art. 21bis introdotto dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

² Cfr, in particolare, la segnalazione AS501 “*Disciplina dell'attività di noleggio con conducente (disegno di legge conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207)*”.

³ Vedi sentenza del TAR Lazio n. 27271 del 20 luglio 2010.

⁴ Si tratta della premessa della delibera, quinto capoverso.

Bollettino

Settimanale

Anno XXII - n. 24

Pubblicato sul sito www.agcm.it

il 2 luglio 2012